



Relazione sulla Gestione Rendiconto 2019

COMUNE DI USSASSAI

ai sensi degli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e art. 11, comma 6
del D.Lgs. 118/2011

Premesse e riferimenti normativi

La Legge n. 42 del 5 maggio 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha delegato il Governo ad emanare, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, decreti legislativi in materia di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. La delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal DL 102 del 31/08/13, ha previsto una fase di sperimentazione dei nuovi principi e schemi di bilancio di durata triennale con decorrenza dal 2012, volta a verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e, se necessario, ad individuare le opportune modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.

Il D.Lgs. n. 126/2014, modificando e integrando il D.Lgs. 118/2011, ha definito il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali a far data dal 1° gennaio 2015.

In conformità alla normativa esaminata, dal 2015 il bilancio armonizzato del Comune di Ussassai ha assunto valenza autorizzatoria a tutti gli effetti.

Ai fini di una migliore comprensione della nuova normativa in materia contabile, si ritiene utile riepilogare le principali novità introdotte dalla normativa citata, che trovano diretta applicazione ai documenti contabili di bilancio dell'ente, ai quali si rimanda per gli approfondimenti in merito alle nuove classificazioni:

- l'adozione di uno schema di bilancio articolato in missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici dell'amministrazione) e programmi (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi strategici) coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale (classificazione COFOG europea). La nuova classificazione evidenzia la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali, al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio. Le spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa e sostituiscono la precedente classificazione per interventi. Sul lato entrate, la nuova classificazione prevede la suddivisione in titoli (secondo la fonte di provenienza), tipologie (secondo la loro natura), categorie (in base all'oggetto). Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione sono unità fondamentali i programmi per le spese e le tipologie per le entrate;

- l'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; in proposito, a decorrere dall'anno 2017, sono state opportunamente aggiornate, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le codifiche SIOPE, al fine di recepire la definizione di quinto livello del nuovo piano;

- l'evidenziazione delle previsioni di cassa (per il primo anno del bilancio) in aggiunta a quelle di competenza;

- l'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporti impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Tale principio implica, dal punto di vista contabile, notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di investimento, che devono essere impegnate negli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata è assicurata dal "fondo pluriennale vincolato". Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Ciò premesso, la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposta secondo le modalità previste dall'art. 151, commi 5-6-8, art. 227 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 11, comma 6, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. In particolare:

Art. 151 T.U.E.L. 267/2000 (Principi in materia di contabilità)

Comma 5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Comma 6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Comma 8. Entro il 30 settembre l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Art. 231 T.U.E.L. 267/2000 (Relazione al rendiconto della gestione)

La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili ed è predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Art. 11 D.Lgs. 118/2011 (Relazione al rendiconto della gestione)

Comma 6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'enelcazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escusione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Introduzione all'analisi dei dati di consuntivo

Ogni organizzazione economica individua i propri obiettivi primari, pianifica il reperimento delle risorse necessarie e destina i mezzi disponibili per realizzare quanto programmato. Il comune, in quanto azienda erogatrice di servizi a beneficio della collettività, non fa eccezione a questa regola. La programmazione iniziale degli interventi, decisa con l'approvazione del bilancio di previsione, indica le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa l'entità delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o degli interventi in conto capitale. L'approvazione del rendiconto, e con essa la stesura ufficiale del conto di bilancio e del conto del patrimonio, diventa il momento più adatto per verificare quanto, di tutto questo, è stato poi effettivamente realizzato.

Questa Relazione al Conto del bilancio, pertanto, si propone di esporre i dati più significativi dell'attività dell'ente riportando sia le risultanze finali di questo esercizio che l'andamento dei dati finanziari negli anni nonché lo scostamento rispetto alla previsione.

ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ANNO 2019

Il nuovo ordinamento contabile ha inciso in modo rilevante sulle logiche di contabilizzazione (basti pensare alla nuova "competenza finanziaria potenziata"), sulle classificazioni delle entrate e delle spese, sui principi contabili, sugli schemi di bilancio, sugli strumenti di programmazione nonché sul piano dei conti da utilizzare.

In particolare, la classificazione delle entrate e delle spese è un profilo di estrema importanza nella direzione dell'armonizzazione contabile, essendo strutturata in modo analogo con le altre amministrazioni del settore pubblico e in coerenza con la classificazione COFOG (Classification Of Function Of Government), che costituisce la tassonomia internazionale della spesa pubblica per funzione secondo il Sistema dei Conti Europei SEC95. Quest'ultima è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle pubbliche amministrazioni svolte dai diversi paesi appartenenti all'unione europea.

Strettamente correlato alla nuova classificazione adottata dal Dlgs 118/2011, poi, è il piano dei conti integrato, che specifica ulteriormente l'articolazione, introducendo più livelli di analisi (cinque) che garantiscono un progressivo approfondimento.

Si tratta di un'articolazione rigida (nel sistema attualmente vigente, infatti, l'Ente aveva la possibilità di modulare esclusivamente le "risorse" dell'entrata), che ora diviene integralmente vincolante, non essendo possibile intervenire in alcun modo. È mantenuto, inoltre, (prima del livello gestionale) il medesimo numero di livelli di articolazioni strutturali prima dei capitoli, corrispondenti a tre per le entrate e quattro per le spese, seppure derivanti dall'applicazione di criteri diversi nell'introduzione della tassonomia ora accolta.

Ancora, con riferimento alla spesa, è confermata l'impostazione matriciale, che permette di offrire, in modo combinato, una "lettura" legata a diversi punti di vista, corrispondenti sia all'aspetto teleologico (in precedenza le funzioni, ora le missioni e i programmi), sia alla natura dei fattori produttivi acquisiti (in precedenza gli interventi di spesa, ora i macro aggregati).

La strutturazione individuata corrisponde invece a logiche diverse di classificazione delle entrate e delle spese, in quanto l'impostazione accolta è strettamente legata alla tassonomia europea, risultando omogenea per le Regioni e gli Enti locali (precedentemente, invece, il modello accolto era profondamente diverso per le differenti tipologie di ente). Un elemento di forte innovatività, poi, è il livello corrispondente all'unità di voto, con cui è individuato l'aggregato dell'"autorizzatorietà" del bilancio, in funzione dell'approvazione da parte dell'organo consigliare. In precedenza, la collocazione avveniva al livello analitico degli "interventi" e delle "risorse" mentre, in prospettiva, il livello a cui è legata formalmente la decisione dell'organo di indirizzo è tendenzialmente più aggregato e ampio. Tale scelta ha anche riflessi gestionali, contenendo l'esigenza di adottare variazioni di bilancio in funzione delle necessità sopravvenute nel corso dell'esercizio di riferimento. La nuova classificazione accolta risulta comunque diversa, al fine di superare alcuni limiti della precedente impostazione.

Entrate: Analizzando la nuova classificazione definita, strutturalmente simile alla precedente, sulla base della versione aggiornata dell'articolo 165 del Dlgs 267/2000 le entrate si suddividono in titoli (fonte di provenienza) e tipologie (natura nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza). Ai fini della gestione, quindi nell'ambito del piano esecutivo di gestione, le tipologie, poi, sono suddivise in categorie (oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza), in capitoli ed eventualmente in articoli. E' interessante

segnalare che, nell'ambito di ciascun categoria, deve essere data separata e distinta evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente, secondo una logica più volte utilizzata dalla magistratura contabile per effettuare le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza degli equilibri di bilancio negli enti analizzati. In proposito, è chiarito che in ogni caso sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; b) condoni; c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; d) entrate per eventi calamitosi; e) alienazione di immobilizzazioni; f) le accensioni di prestiti; g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Titoli: Osservando la classificazione per titoli si nota, al di là delle variazioni di denominazione, come la nuova articolazione (rispetto alla precedente) individui due aggregati in più, attraverso l'ulteriore suddivisione del Titolo IV e del Titolo V. Il precedente titolo IV (relativo alle "Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti") è, infatti, distinto in "Entrate in conto capitale" e in "Entrate da riduzione di attività finanziarie", per evidenziare queste ultime, relative per esempio alla dismissione di partecipazioni societarie o alla contabilizzazione dei mutui della Cassa DD.PP. Il precedente titolo V ("Entrate derivanti da accensione di prestiti"), invece, è distinto in "Accensione prestiti" e "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere", con l'obiettivo di dare migliore evidenza a una posta che non costituisce indebitamento in quanto semplicemente finalizzata a fronteggiare transitorie tensioni di liquidità degli Enti locali.

Tipologie

È molto importante sottolineare che il livello di articolazione successivo, rappresentato dalle tipologie, costituisce l'unità di voto del Consiglio cui è correlata la funzione autorizzatoria che, conseguentemente, è selezionata a un livello decisamente più aggregato rispetto alla situazione previgente. Nel nuovo modello, le tipologie assumono una configurazione tendenzialmente aggregata, come emerge considerando che, per esempio nell'ambito del Titolo I, le tipologie sono costituite dalle imposte tasse e proventi assimilati, dalle compartecipazioni di tributi, dai Fondi perequativi da amministrazioni centrali e dai Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma.

Categorie

A livello gestionale, poi, le categorie articolano ulteriormente le tipologie in modo più analitico, per rappresentare un quadro informativo di maggiore dettaglio; esse, per esempio, sono rappresentate (per la tipologia delle imposte tasse e proventi assimilati) dall'imposta municipale propria, dall'imposta comunale sugli immobili, dall'addizionale comunale Irpef. Come anticipato le articolazioni descritte si correlano al piano dei conti integrato, seppure in modo diverso per i primi due titoli rispetto agli altri, considerando che, per questi ultimi, la correlazione è effettuata a un livello tendenzialmente più aggregato.

L'esercizio 2019 è stato caratterizzato dall'applicazione del Principio Generale della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata, così come recepito dal Legislatore agli artt. 179 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che impone agli enti territoriali di registrare le obbligazioni attive e passive all'atto del loro perfezionarsi, imputandole però agli esercizi nei quali l'obbligazione diverrà esigibile.

Tale disposto normativo, cuore pulsante della riforma contabile nota come "Armonizzazione" incide profondamente sugli esiti della gestione e cambia in modo radicale l'approccio alle metodologie gestionali dell'intera organizzazione.


Il Comune di USSASSAI ha intrapreso da diversi anni una via che partendo dall'analisi delle varie normative dovrà portare ad una completa riorganizzazione di tutte le procedure amministrative, che si è resa necessaria per il rispetto dei nuovi adempimenti.

LA GESTIONE DI COMPETENZA


La gestione di Competenza dell'esercizio 2019 può essere sinteticamente rappresentata dal seguente prospetto:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO					
ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.257.243,12			
Utilizzo avанzo di amministrazione	670.173,80		Disavanzо di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	14.860,20				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	430.168,15				
Titolo 1 Entrate correnti	282.494,29	264.328,95	Titolo 1 Spese correnti	832.021,98	797.382,87
			fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 2 Trasferimenti correnti	584.990,14	582.334,34			
Titolo 3 Entrate tributarie	35.632,75	33.441,64	Titolo 2 Spese c/capitale	611.376,33	612.953,56
			fondo pluriennale vincolato	751.891,83	
Titolo 4 Entrate c/capitale	520.013,84	449.718,99	Titolo 3 Spese incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 5 Entrate riduzione attività finanziarie	0,00	0,00			
Totale entrate finali	1.423.131,02	1.329.823,92	Totale spese finali	2.195.290,14	1.410.336,43
Titolo 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso prestiti	23.386,99	23.386,99
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 7 Anticipazioni	0,00	0,00	Titolo 5 Anticipazioni	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate c/terzi	159.192,69	159.142,32	Titolo 7 Spese c/terzi	159.192,69	155.378,28
Totale entrate dell'esercizio	1.582.323,71	1.488.966,24	Totale spese dell'esercizio	2.377.869,82	1.589.101,70
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.697.525,86	2.746.209,36	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.377.869,82	1.589.101,70
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO COMPETENZA/FONDO CASSA	319.656,04	1.157.107,66
TOTALE A PAREGGIO	2.697.525,86	2.746.209,36	TOTALE A PAREGGIO	2.697.525,86	2.746.209,36

Accertamenti



Impegni



EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (accertamenti e impegni)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	14.860,20
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	903.117,18
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	832.021,98
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	23.386,99 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		62.568,41
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avано di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	10.725,47 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		
- Risorse accantonate di parte corrente stanziante nel bilancio dell'esercizio N	(-)	10.739,92
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	17.961,89
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		
P) Utilizzo avано di amministrazione per spese di investimento	(+)	659.448,33
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	430.168,15
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	520.013,84
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	611.376,33
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	751.891,83
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		246.362,16
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	220.617,02
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		25.745,14
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		25.745,14
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		319.656,04
- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	10.739,92
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	238.578,91
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		70.337,21
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		70.337,21
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		73.293,88
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	10.725,47
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	10.739,92
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	17.961,89
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		33.866,60

L'articolazione della parte spesa, è strutturata per missioni, programmi e titoli.

Tale classificazione risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011. Quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I programmi di spesa sono gli strumenti con i quali misurare, a chiusura dell'esercizio di riferimento, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'ente. Ogni programma è costituito da spese di funzionamento (Tit.1 - Spesa corrente), da spese di investimento (Tit.2 - Spese in c/capitale).

I "Titoli" di spesa raggruppano i valori in riferimento in base alla loro "natura" e "fonte di provenienza".

In particolare:

- "Titolo 1^" è costituito dalle spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;
- "Titolo 2^" è costituito dalle spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare l'acquisizione di beni con durata pluriennale;
- "Titolo 3^" è costituito dalle somme destinate a "Spese per incremento di attività finanziarie" e cioè, all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale);
- "Titolo 4^" è costituito dalle somme per il rimborso delle quote capitale dei prestiti contratti.

Solo per le missioni 60 "Anticipazioni finanziarie" e 99 "Servizi per conto terzi" sono previsti, rispettivamente, anche i seguenti:

- "Titolo 5^" che sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere;
- "Titolo 7^" che include le somme per partite di giro.

La quantità di risorse che il comune può spendere dipende direttamente dal volume complessivo delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, da una parte, e la programmazione degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa, diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio.

La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (attitudine ad utilizzare le risorse soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento dell'equilibrio tra le entrate e le uscite, e questo durante l'intero esercizio.

Riguardo le spese correnti, gli impegni assunti dipendono quasi sempre dalla capacità dell'ente di acquisire tutti i necessari fattori produttivi per conseguire gli obiettivi prefissati. La valutazione del risultato della gestione riferita a questa componente del bilancio può quindi offrire un valido argomento sulla verifica della concretezza dell'azione amministrativa; comunque, bisogna prestare la dovuta attenzione ad alcune eccezioni: sono, infatti, allocati in tale componente del bilancio alcuni stanziamenti finanziati con entrate a "specifica destinazione", il cui eventuale minore accertamento produce una economia di spesa, e quindi una carenza di impegno solo apparente.

Riguardo le spese in c/capitale, la percentuale di realizzo (impegni) dipende spesso dal verificarsi o meno di fattori esterni: si pensi, ad esempio, ai lavori pubblici da realizzarsi mediante contributi dello Stato, della Regione o della Provincia; la mancata concessione di siffatti contributi determina, sempre in modo apparente, un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi. Quindi, in tali casi, per poter esprimere un giudizio di efficacia occorre considerare anche altri elementi.

Infine, sono da considerare le spese per movimenti di fondi che costituiscono l'elemento residuale dell'analisi; esse si compongono di due elementi ben distinti: le anticipazioni di cassa e il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento di mutui; quest'ultima voce non presenta alcun margine di discrezionalità, costituendo la diretta conseguenza di operazioni di indebitamento contratte negli esercizi precedenti, e pertanto essa incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario.

Riepilogo Titoli SPESE


Macroaggregato	Somme stanziate	Impegnato		Pagato		Residui passivi
		Impegni	%	Mandati	%	
0. Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Spese correnti	889.527,26	832.021,98	93,54	754.799,93	90,72	77.222,05
2. Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	2.785.223,55 751.891,83	611.376,33	30,07	468.912,37	76,70	142.463,96
4. Rimborso Prestiti	23.386,99	23.386,99	100,00	23.386,99	100,00	0,00
5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	224.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Uscite per conto terzi e partite di giro	539.500,00	159.192,69	29,51	155.378,28	97,60	3.814,41
Totali	4.462.589,59	1.625.977,99	43,82	1.402.477,57	86,25	223.500,42



Riepilogo missioni

Missione	Somme stanziate	Impegnato		Pagato		Residui passivi
		Impegni	%	Pagamenti	%	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui fondo pluriennale vincolato	627.349,90 14.921,50	402.533,83	65,73	329.881,20	81,95	72.652,63
03 Ordine pubblico e sicurezza di cui fondo pluriennale vincolato	71.812,00 35.000,00	36.755,42	99,85	34.706,58	94,43	2.048,84
04 Istruzione e diritto allo studio	46.250,23	44.371,38	95,94	40.706,07	91,74	3.665,31
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali di cui fondo pluriennale vincolato	66.549,23 3.217,69	60.703,18	95,85	58.407,95	96,22	2.295,23
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.214,70	6.042,71	97,23	6.042,71	100,00	0,00
07 Turismo	28.397,25	28.126,50	99,05	28.126,50	100,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa di cui fondo pluriennale vincolato	963.763,04 24.616,92	50.720,87	5,40	50.720,87	100,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente di cui fondo pluriennale vincolato	402.127,63 155.257,01	148.105,65	59,99	132.164,23	89,24	15.941,42
10 Trasporti e diritto alla mobilita' di cui fondo pluriennale vincolato	1.018.850,11 413.313,47	368.667,19	60,88	281.075,83	76,24	87.591,36
11 Soccorso civile di cui fondo pluriennale vincolato	9.109,76 4.270,00	1.793,40	37,06	1.793,40	100,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia di cui fondo pluriennale vincolato	362.634,95 90.000,00	256.658,26	94,14	224.700,88	87,55	31.957,38
14 Sviluppo economico e competitivita' di cui fondo pluriennale vincolato	11.911,43 11.295,24	616,19	100,00	616,19	100,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	11.000,00	10.309,92	93,73	6.776,08	65,72	3.533,84
20 Fondi e accantonamenti	20.786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	51.380,80	51.380,80	100,00	51.380,80	100,00	0,00

60 Anticipazioni finanziarie	224.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	539.500,00	159.192,69	29,51	155.378,28	97,60	3.814,41
Totale	4.462.589,59	1.625.977,99	43,82	1.402.477,57	86,25	223.500,42



Missione	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	Titolo 4	Titolo 5
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	315.060,20	87.473,63	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	36.755,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	44.371,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	6.280,36	54.422,82	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.042,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	20.791,58	7.334,92	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	50.720,87	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	68.290,00	79.815,65	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	39.468,34	329.198,85	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	0,00	1.793,40	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	256.658,26	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	0,00	616,19	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	10.309,92	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	27.993,81	0,00	0,00	23.386,99	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	832.021,98	611.376,33	0,00	23.386,99	0,00

Le risorse di cui l'Ente può disporre sono costituite da entrate tributarie, trasferimenti correnti, entrate extra-tributarie, alienazioni di beni , trasferimenti in conto capitale e da entrate derivanti da accensione di prestiti. Le entrate di competenza di un esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio. La dimensione che assume la gestione economica finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione delle spese correnti e degli investimenti. L'ente, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a disposizione, garantendosi così un margine di manovra nel versante delle entrate. E' per questo scopo che la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Allo stesso tempo la legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali: di queste, le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e degli altri enti costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente.

Si riporta di seguito il quadro delle entrate del nostro ente suddivise per titoli:

Riepilogo Titoli ENTRATE						
Tipologia	Somme stanziate	Accertato		Incassato		Residui attivi
		Accertamenti	%	Reversali	%	

0. Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	1.115.202,15	1.115.202,15	100,00	0,00	0,00	0,00
1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	275.726,31	282.494,29	102,45	246.463,73	87,25	36.030,56
2. Trasferimenti correnti	586.539,78	584.990,14	99,74	579.577,87	99,07	5.412,27
3. Entrate extratributarie	39.562,49	35.632,75	90,07	20.817,07	58,42	14.815,68
4. Entrate in conto capitale	1.681.107,07	520.013,84	30,93	366.526,92	70,48	153.486,92
6. Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	224.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Entrate per conto terzi e partite di giro	539.500,00	159.192,69	29,51	159.142,32	99,97	50,37
Total	4.462.589,59	2.697.525,86	60,45	1.372.527,91	50,88	209.795,80



LA GESTIONE RESIDUI

La contabilità pubblica individua nei residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e nei residui passivi le somme impegnate e non pagate entro lo stesso termine. Si tratta pertanto di entrate e di spese per le quali non sono state ultimate nell'anno tutte le fasi di gestione.

Poiché i residui attivi e passivi concorrono a determinare il risultato di amministrazione, l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali prescrive che prima della predisposizione del rendiconto si provveda all'operazione di riaccertamento dei residui, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi.

L'attività di riaccertamento dei residui è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni normative del Decreto Legislativo 267/2000 e dei nuovi principi contabili allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 dai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse di entrata e di spesa. Ai sensi di tali disposizioni, attraverso l'attività di riaccertamento ordinario dei residui si procede ad una ricognizione delle singole posizioni attive e passive diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Se, a seguito di tale ricognizione, risultano debiti o crediti non correttamente imputati all'esercizio in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio, occorre procedere alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti agli esercizi in cui sono esigibili, costituendo dove necessario il fondo pluriennale vincolato.

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto della Giunta Comunale n. 20 del 15/04/2020 munito del parere dell'organo di revisione.

Per quanto riguarda i residui passivi e attivi di nuova formazione essi risultano fortemente condizionati dall'applicazione dei nuovi principi contabili, che hanno comportato:

- relativamente ai residui passivi di conto capitale, ai sensi del principio contabile di competenza finanziaria secondo il quale le spese corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, le spese esigibili in anni successivi al 2019 risultano impegnate con imputazione alle annualità di esigibilità secondo il cronoprogramma della spesa e ciò comporta la riduzione dei residui passivi provenienti dalla gestione di competenza;
- relativamente ai residui attivi delle entrate extratributarie, esse, ai sensi del nuovo principio contabile, sono accertate per l'intero importo del credito anche con riferimento a quelle di dubbia e difficile esazione.

Con riferimento ai residui di maggiore anzianità, si segnala che l'attività di riaccertamento ha confermato la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa per il loro mantenimento.

La determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata conteggiando gli ultimi 5 anni ossia partendo dai residui attivi relativi agli esercizi del 2019-2018-2017-2016-2015.

In applicazione dei principi contabili, l'ente ha storicamente mantenuto a bilancio residui mediamente certi ed esigibili e nel caso non lo fossero, prima anche dell'applicazione dei nuovi principi contabili, ha proceduto creando un apposito vincolo sull'avanzo di amministrazione per la parte ritenuta di difficile esazione. Questo sistema permetteva di neutralizzare al momento della cancellazione gli effetti negativi sull'avanzo e sugli equilibri dell'ente.

L'entità dei residui attivi aventi anzianità superiore ai cinque anni è scarsamente rilevante rispetto al totale delle somme residue attive ed è motivata da oggettive valutazioni in merito alla loro effettiva esigibilità; i residui più datati sono comunque coperti da apposito stanziamento nel F.C.D.E. vincolato in avanzo.

Parimenti, nella gestione della spesa la "revisione" dell'intero sistema contabile in applicazione dei principi della competenza finanziaria potenziata e secondo i nuovi concetti di "esigibilità" e conseguentemente del concetto di debito, fanno sì che i residui mantenuti in contabilità siano altrettanto poco significativi rispetto all'entità complessiva degli stessi e come si può notare si tratta somme appartenenti al titolo "Servizi per conto terzi".

Andamento gestione residui

Titolo	Residui iniziali	Variazioni	Residui	Residui	Residui al

		Maggiori residui	Minori residui	Totale	rimasti	incassati	31/12
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	72.080,08	8.535,64	0,00	8.535,64	80.615,72	17.865,22
2	Trasferimenti correnti	2.756,47	0,00	0,00	0,00	2.756,47	2.756,47
3	Entrate extratributarie	15.624,57	0,00	0,00	0,00	15.624,57	12.624,57
4	Entrate in conto capitale	114.328,34	0,00	0,00	0,00	114.328,34	83.192,07
6	Accensione Prestiti	626,04	0,00	0,00	0,00	626,04	0,00
Totali		205.415,50	8.535,64	0,00	8.535,64	213.951,14	116.438,33
							97.512,81

Titolo	Residui iniziali	Variazioni			Residui rimasti	Residui pagati	Residui al 31/12
		Maggiori residui	Minori residui	Totale			
1 Spese correnti	47.962,85	0,00	629,92	-629,92	47.332,93	42.582,94	4.749,99
2 Spese in conto capitale	144.041,19	0,00	0,00	0,00	144.041,19	144.041,19	0,00
Totali	192.004,04	0,00	629,92	-629,92	191.374,12	186.624,13	4.749,99

L'art. 167, c. 1 , del TUEL prevede che: <<Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni>>.

L'accantonamento al FCDE non è oggetto di impegno e alla chiusura dell'esercizio genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

A questo proposito l'art. 167, c. 2, del TUEL precisa che: << Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo>>.

In occasione del rendiconto della gestione 2015 era stato istituito il FCDE ai sensi della normativa citata. A partire dal bilancio di previsione 2016 – 2018 sono stati operati gli accantonamenti al FCDE secondo le modalità e le quantificazioni indicate dalla normativa.

L'accantonamento che si crea in fase di previsione avviene a tutela della mancata realizzazione (incasso) di entrate previste nel bilancio. Con il Rendiconto della gestione la quantificazione del FCDE è stabilita con riferimento a residui attivi di nuova formazione ed a quelli provenienti da precedenti esercizi. Dunque, rispetto al bilancio di previsione è adottata una logica differente che porta alla verifica dell'accantonamento effettuato nel rendiconto dell'anno prima, al netto della quota utilizzata e integrato della somma stanziata ad hoc nell'ultimo esercizio.

Per la determinazione del FCDE si richiama l'esempio n. 5 "Determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità", riportato nell'Appendice tecnica del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al d. lgs. 118/2001.

La metodologia utilizzata, in sintesi, è la seguente.

In primo luogo, si individuano le categorie di entrata che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggior livello di analisi, costituito dalle categorie o dai capitoli. Già nel bilancio di previsione questa amministrazione ha fatto riferimento ai capitoli.

Dopo aver individuato le categorie di entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia o difficile esazione, si è provveduto a:

1) determinare, per ciascuna delle categorie di entrata (individuate a livello di capitolo) ritenute rilevanti per la quantificazione del FCDE, l'importo dei residui complessivo come risulta alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

2) calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

3) applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

Con riferimento al punto 2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

1) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

2) rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno del biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio – rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

3) media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio di ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

È stato adottato fin dal 2015 il criterio della media semplice (tra incassi in conto residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi) in mancanza di ragioni atte a giustificare una differente ponderazione dei dati riferiti ad annualità diverse.

Inoltre, a regime si dovrà adottare il criterio della media semplice. La media semplice, a sua volta può essere calcolata come media tra totale incassato e totale accertato o come media dei rapporti annui. Si è preferita la prima metodologia in modo da evitare che anni caratterizzati da minori flussi di incassi ed accertamenti abbiano lo stesso peso di anni caratterizzati da importi più consistenti. Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazione vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.

Nel corso della predisposizione del rendiconto è stata verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda l'individuazione delle tipologie, dopo aver escluso i crediti da altre amministrazioni pubbliche e le entrate tributarie che sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa, si sono considerati i seguenti capitoli di entrata per ciascuno dei quali sono anche evidenziati i residui attivi da riportare risultanti dal riaccertamento ordinario:

In occasione del riaccertamento ordinario, previsto dal par. 9.1 del Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria, il Comune di USSASSAI ha applicato in modo puntuale il principio generale della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata, stralciando dal conto del bilancio tutti gli impegni ed accertamenti che non sotto-tendono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili.

I residui attivi per i quali è stata accertata la difficile esigibilità sono stati stralciati dal conto del bilancio e conservati nell'apposita voce delle attività patrimoniali "crediti di dubbia esigibilità", dove resteranno fino al compimento dei termini di prescrizione. Sono stati dichiarati "di dubbia esigibilità" i crediti di qualsiasi natura affidati al concessionario in riscossione con ruoli ordinari o coattivi, ed in relazione ai quali il concessionario stesso abbia restituito l'avviso di mora con annotazione d'irreperibilità (o morte e simili) o d'esecuzione forzata insufficiente o totalmente infruttuosa.

Per ciascun residuo passivo sono stati verificati i termini di prescrizione e tutti gli elementi constitutivi dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nel tempo, ovvero si è provveduto ad eliminare le partite di residui passivi riportati pur in mancanza di obbligazioni giuridicamente perfezionate o senza riferimento a procedere di gare bandite.

Tale operazione di natura straordinaria, benché non espressamente prevista dal legislatore, ha permesso all'ente di riallinearsi con il disposto del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. ed ha contribuito in maniera rilevante alla formazione del risultato di amministrazione.

Lo stock di residui attivi è ancora troppo rilevante per la sostenibilità finanziaria del Comune ed obbliga questa amministrazione a

perseguire politiche di bilancio mirate a rendere liquidi i propri crediti, mettendo in atto tutte le azioni che la normativa consente e, nello stesso tempo, obbliga ad accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in maniera anche superiore rispetto al minimo imposto dalla normativa.

Anzianità dei residui attivi al 1/1/2019								
Titolo		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		18.838,32	4.788,57	10.574,01	8.624,04	29.255,14	72.080,08
2	Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,47	2.756,47
3	Entrate extratributarie		0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,57	15.624,57
4	Entrate in conto capitale		0,00	0,00	16.679,19	0,00	97.649,15	114.328,34
6	Accensione Prestiti		626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	626,04
Totale		19.464,36	4.788,57	27.253,20	8.624,04	145.285,33	205.415,50	

Anzianità dei residui passivi al 1/1/2019								
Titolo		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale	
1	Spese correnti		0,00	0,00	0,00	133,76	47.829,09	47.962,85
2	Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	144.041,19	144.041,19
Totale		0,00	0,00	0,00	133,76	191.870,28	192.004,04	

LA GESTIONE DI CASSA

Particolare importanza ha assunto in questi ultimi anni il monitoraggio della situazione di cassa.


A tal fine il modello di bilancio proprio della armonizzazione ha introdotto l'obbligo della previsione, oltre che per gli stanziamenti di competenza (somme che si prevede di accertare e di impegnare nell'esercizio), anche degli stanziamenti di cassa (somme che si prevede di riscuotere e di pagare nell'esercizio); correlativamente il rendiconto espone le corrispondenti risultanze sia per la competenza che per la cassa.

L'attività di tutti i settori dell'ente dovrà essere rivolta ad incassare i crediti che l'ente vanta verso i contribuenti.

Tale attività, qualora portasse ad effettivi incassi, produrrà molti benefici alla gestione economico finanziaria del Comune di USSASSAI: un saldo di cassa stabilmente positivo consente di rispettare i termini per il pagamento dei fornitori, garantendo liquidità alle imprese e, conseguentemente, alle stesse di adempiere alla proprie obbligazioni, sostenendo l'economia locale; la riduzione dello stock dei residui attivi (i crediti vantati dal Comune) consente di fare accantonamenti meno importanti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e quindi di avere più risorse disponibili anche per gli investimenti, dando stimoli all'economia locale.

Si confida, quindi, che l'attività di gestione dei crediti e dei relativi incassi sia uno degli obiettivi strategici sia di quest'Amministrazione, delle prossime e di tutto l'apparato amministrativo.

Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio e con il conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato dall'ente.



RISULTANZE	RESIDUI	COMPETENZE	TOTALE
Fondo di cassa al 31/12/2018			€ 1.257.243,12
RISCOSSIONI	€ 116.438,33	€ 1.372.527,91	€ 1.488.966,24
PAGAMENTI	-€ 186.624,13	-€ 1.402.477,57	-€ 1.589.101,70
Fondo di cassa al 31/12/2019			€ 1.157.107,66

Ricorso all'anticipazione di tesoreria

Nel corso del 2019 il Comune di Ussassai non ha fatto ricorso ad anticipazione di Tesoreria, nonostante la procedura sia stata attivata con il Tesoriere e fosse consentita per un importo massimo di € 224.951,79 pari al limite dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2017), afferenti i primi tre titoli di entrata di Bilancio, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000.

I depositi sul conto di Tesoreria hanno fatto maturare interessi attivi annui minimi essendo i conti gestiti in Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali e delle partecipazioni dirette possedute

Ai sensi della normativa vigente il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

L'Ente ha proceduto ad:

- Approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (art.1 c.2 L.190/2014), con nota a firma del Sindaco prot.n.1262 del 22/04/2015;
- Effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs.19.08.2016 n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100 e la contestuale riconoscione delle partecipazioni possedute, con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 25.09.2017;
- Effettuare la razionalizzazione annuale e revisione periodica ex art.20 D.Lgs.19.08.2016 n.175 e ss.mm.ii. delle società partecipate possedute al 31.12.2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 17.12.2018.
- Effettuare la razionalizzazione annuale e revisione periodica ex art.20 D.Lgs.19.08.2016 n.175 e ss.mm.ii. delle società partecipate possedute al 31.12.2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 23.12.2019.

Di seguito si elencano gli enti ed organismi strumentali del Comune di Ussassai, con le relative percentuali di partecipazione e la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio si trovano nel sito Internet dei rispettivi enti:

CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO) - Codice Fiscale 03274810237 – QUOTA DETENUTA 0,08%

EGAS (ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA – Codice Fiscale 02865400929 - QUOTA DETENUTA 0,0008373 %

Oneri ed impegni sostenuti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Il Comune di Ussassai non ha in essere strumenti finanziari di alcun tipo per cui nel rendiconto 2019 non sono presenti oneri o impegni relativi a strumenti finanziari derivati o a contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente al 31/12/2019

L'elenco dei beni costituenti il patrimonio immobiliare del Comune di Ussassai è contenuto nell'inventario dei beni comunali, gestito con sistema informatico integrato al sistema di gestione della contabilità finanziaria e aggiornato annualmente con le movimentazioni finanziarie che i beni subiscono (acquisto, alienazioni, cambio valore dei beni).

Altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto

Per una migliore comprensione del Rendiconto 2019 e comunque nel rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa, si ritiene utile affrontare nello specifico i seguenti argomenti ed sviscerare le azioni intraprese in corso d'esercizio.

EQUILIBRI FINANZIARI

La Legge di Bilancio 2019 ha abolito il pareggio di bilancio, per cui l'anno 2018 è stato l'ultimo anno in cui L'Ente ha dovuto conseguire un saldo non negativo tra entrate e spese finali. Dal 2019 il pareggio di bilancio rileva solo a livello si comparto, e non di singolo ente.

Relativamente all'anno 2019, ci sono importanti novità in merito agli equilibri di bilancio: il D.M. 1° agosto 2019, recante l'undicesimo correttivo ai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011, ha introdotto due nuovi saldi per misurare il rispetto da parte degli enti locali degli equilibri finanziari.

A partire dal rendiconto 2019 e dal bilancio di previsione 2021-2013, gli equilibri finanziaria saranno tre:

- "equilibrio di competenza" (W1): equilibrio "storico" così come definito dall'art. 162, c. 6 del TUEL "comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità";
- "equilibrio di bilancio" (W2): nuovo saldo che si calcola sottraendo al risultato di competenza (avanzo o disavanzo) le risorse accantonate e vincolate nella parte della spesa stanziate definitivamente nel bilancio di previsione 2019, al netto dell'eventuale fondo di anticipazione liquidità (vedasi allegati a/1 – totale colonna c) - e a/2 al rendiconto – colonna h) suddiviso tra parte corrente e parte in c/capitale
- "equilibrio complessivo" (W3): nuovo saldo che considera anche gli aumenti o le riduzioni degli accantonamenti effettuati, per prudenza e nel rispetto dei principi contabili; esso, quindi, è pari alla somma tra l'equilibrio di bilancio e il saldo delle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto (vedasi allegato a/1 – colonna d) suddiviso tra parte corrente e parte in c/capitale.

Gli equilibri di bilancio e complessivo, con riferimento al rendiconto 2019, hanno finalità meramente conoscitive.

Tuttavia, inizialmente, non era stato chiarito a quale saldo si sarebbe fatto riferimento per verificare se un ente è o meno in equilibrio. A tal proposito è intervenuta la Commissione Arconet, che nel report dello scorso 11 dicembre, ha chiarito che l'equilibrio di bilancio (W2) è stato individuato per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 della Legge n. 145/2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

La Circolare 5/2020 della Rgs ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al D.Lgs. 118/2011, quindi, devono conseguire un saldo di competenza (W1) non negativo e tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2). Come si evince dal prospetto di verifica equilibri allegato al rendiconto 2019 l'Ente ha rispettato tutti e tre le tipologie di equilibrio.

LA SPESA PER IL PERSONALE

In sede di predisposizione del bilancio di previsione, l'Ente ha provveduto ad approvare il programma triennale di fabbisogno del personale, sul quale il revisore ha dato il suo parere favorevole.

L'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, "Decreto crescita", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, ha introdotto significative novità in materia di assunzioni di personale nei Comuni.

L'art. 33 c. 2 prevede che, a decorrere dalla data che verrà individuata con apposito decreto attuativo, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di una spesa complessiva per il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi) non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui è prevista l'assunzione, che dovranno essere calcolate al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione. I valori soglia e le fasce demografiche verranno individuati con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data in vigore del Decreto Crescita. I Comuni in cui il rapporto tra spesa del personale ed entrate dei primi tre titoli, calcolate come sopra indicato, superi il valore soglia saranno tenuti ad adottare un percorso graduale di riduzione annuale del rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore, anche applicando un turn over inferiore al 100%. A decorrere dal 2025, in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo, dovranno applicare un turn over pari al 30% fino al conseguimento del valore soglia.

Il Decreto attuativo è stato emanato il 27 aprile 2020.

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007 – all'art. 1 comma 562 dispone: "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.". (comma così modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010, poi dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 del 2012);

Nel corso del 2019 la spesa di personale del Comune di USSASSAI è illustrata dalla seguente tabella:

COMUNE DI USSASSAI

(Compilare le caselle in verde)

Calcolo della spesa di personale ex art. 1, comma 562, l. 296/2006 - ANNO 2019	
COMPONENTI DA CONSIDERARE	
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	€ 168.207,01
(a detrarre) oneri derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dopo l'anno 2008	-€ 10.885,34
	€ 157.321,67
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	
(a detrarre) oneri derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dopo l'anno 2008	€ -
	€ -
Emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	€ -
(a detrarre) oneri derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dopo l'anno 2008	€ -
	€ -

Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto (SEGRETARIA COM.LE)	€ 21.787,13
(a detrarre) oneri derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dopo l'anno 2008	€ -
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000	€ -
(a detrarre) oneri derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dopo l'anno 2008	€ -
	€ -
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 d.lgs. n. 267/2000	€ 21.537,29
(a detrarre) oneri derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dopo l'anno 2008	€ -
	€ 21.537,29
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	€ -
(a detrarre) oneri derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dopo l'anno 2008	€ -
	€ -
Spese per il personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e/o organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i Consorzi, le Comunità montane e le Unioni di Comuni)	€ -
(a detrarre) oneri derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dopo l'anno 2008	€ -
	€ -
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	€ 46.513,53
(a detrarre) oneri derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dopo l'anno 2008	-€ 2.904,21
	€ 43.609,32
IRAP	€ 14.375,05
(a detrarre) oneri derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dopo l'anno 2008	-€ 925,25
	€ 13.449,80
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	€ 1.806,84
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	€ -
(a detrarre) oneri derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dopo l'anno 2008	€ -
	€ -
FORMAZIONE E RIMBORSO MISSIONI	€ -
Altre spese (specificare):	€ -
TOTALE COMPONENTI DA CONSIDERARE	€ 259.512,05
COMPONENTI DA NON CONSIDERARE	
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	€ -
(a detrarre) oneri derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dopo l'anno 2008	€ -
	€ -
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla Provincia	€ 3.484,32
(a detrarre) oneri derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dopo l'anno 2008	€ -
	€ 3.484,32

Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	€ -
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate (OPERATORE SOCIALE)	€ -
(a detrarre) oneri derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dopo l'anno 2008	€ -
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	€ -
(a detrarre) oneri derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dopo l'anno 2008	€ -
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici -	€ -
(a detrarre) oneri derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dopo l'anno 2008	€ -
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di provvista per violazione al Codice della strada	€ -
(a detrarre) oneri derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti dopo l'anno 2008	€ -
Incentivi per la progettazione	€ 4.358,91
Incentivi per il recupero ICI	€ -
Diritti di rogito	€ -
altro - ISTAT	€ -
TOTALE COMPONENTI DA NON CONSIDERARE	€ 7.843,23
SPESA DEL PERSONALE ANNO 2019	€ 251.668,82

SPESA ANNO 2008 (Art. 1, comma 562 L. 296/2006 come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, L.44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012)	264.136,13
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale ?	SI

Il Comune ha rispettato il limite previsto dal comma 562 dell'art. 1 della L. 296/2006.

[IndicatorePersonaleSpeseCorrenti]

Spesa personale pro-capite



Popolazione	567	556	0	
-------------	-----	-----	---	--

CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'ANNO 2019

La rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale è prevista e disciplinata dall'art. 232 del d.lgs. 267/2000. Lo scopo della contabilità finanziaria è quello di presiedere e controllare l'allocazione delle risorse finanziarie, quindi di assicurare che siano impegnate spese solo nel limite delle disponibilità acquisite: la realizzazione di un avanzo, quindi, indica che parte delle risorse non sono state spese, con la conseguenza che tale eccedenza può essere messa a disposizione nell'esercizio successivo.

Il fine della contabilità economica, invece, è quello di rilevare i costi maturati per l'utilizzo dei fattori produttivi, finalizzati a produrre i servizi che vengono offerti alla collettività e a mantenere la propria struttura organizzativa. Dal raffronto con i ricavi di competenza dell'esercizio, realizzati attraverso la cessione dei servizi prodotti (per lo più gratuita o a prezzi definiti in funzione delle condizioni reddituali dei fruitori), la riscossione coattiva delle imposte e il trasferimento di risorse da altri enti, emerge il risultato economico che esprime, quindi, il livello di equilibrio economico della gestione.

Lo stato patrimoniale dimostra la consistenza degli elementi patrimoniali a fine esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'Allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011.

L'art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, stabilisce che:

"La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale";

L'art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014 e dal decreto legge n° 34/2019, prevede che:

"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011";

La facoltà in parola è quella riconosciuta ai soli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non adottare la contabilità economico-patrimoniale (C.E.P.). Per effetto di tale novella, pertanto, la tenuta della C.E.P. per i piccoli enti diventa definitivamente facoltativa. Per quegli enti locali che, avvalendosi di detta facoltà decidono di non tenere la C.E.P., permane il solo obbligo di redigere annualmente la situazione economico-patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente.

Questa dovrà essere predisposta secondo la modalità semplificata prevista dal decreto del M.E.F. del 11 novembre scorso (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 03/12/2019).

Pertanto questo ente, avendo optato per non tenere la contabilità economico-patrimoniale, allega al Rendiconto esclusivamente la situazione patrimoniale redatta in modalità semplificata, con esclusione del conto economico.

Lo stato patrimoniale nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività.

In base al dettato normativo richiamato si esplicita quanto segue:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio sono coerenti con quanto disposto dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

Seguendo il dettato della normativa di settore e dei principi contabili applicati l'Ente ha rappresentato la propria situazione patrimoniale basandosi sui seguenti principi cardine:

- l'aggiornamento continuo degli inventari con particolare attenzione agli inventari dei beni immobili e finanziari, valorizzati secondo il dettato normativo, tenendo conto che alcuni beni sono oggetto di variazione di destinazione d'uso, per cui si rinvia ad una loro successiva riclassificazione nell'inventario.
- la tenuta puntuale delle scritture contabili proprie del sistema armonizzato, che in argomento di contabilità economico patrimoniale, esplicita che la composizione delle medesime deriva dall'utilizzo della matrice di correlazione basata su un utilizzo consapevole e puntuale del piano dei conti integrato;

Si da atto che il conto del patrimonio è stato redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa in forma semplificata, ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL, in quanto questo ente ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti. La situazione patrimoniale

semplificata 2019 è allegata al Rendiconto.

PARAMETRI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE

Con Decreto Interministeriale Interno e MEF del 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021: sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevate quando almeno la metà dei valori risultano deficitari. I nuovi parametri tengono conto, tra l'altro, dell'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, nell'esigenza di far emergere le problematiche inerenti la capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio. Gli 8 nuovi indicatori si suddividono in 7 indici sintetici ed uno analitico ed individuano soglie limite diverse per ciascuna tipologia di Ente, e nello specifico, fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell'ente e all'esistenza di debiti fuori bilancio.

I parametri obiettivi per i Comuni sono elencati nella Tabella A1. al suddetto Decreto Ministeriale.

Come evidenziato dal modello di certificazione il Comune di Ussassai rispetta tutti i parametri.

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTO

Entro il 30 gennaio 2020, le pubbliche amministrazioni hanno dovuto calcolare e pubblicare l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti seguendo le indicazioni fornite dal DPCM 22/09/2014. Gli enti devono rendere pubblico tale indicatore calcolandolo anche su base trimestrale. Il DPCM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14/11/2014, n. 265, disciplina anche le modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi, fornendo gli schemi da utilizzare.

Di seguito si evidenziano le modalità di definizione e pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.

1. L'obbligo di pubblicazione

Il DPCM 22/09/2014 consente alle PA di dare attuazione all'obbligo di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dall'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 33/13, così come modificato dal DL 66/14. La norma citata prevede:

- la pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti";
- a decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, la pubblicazione di un indicatore avente il medesimo oggetto e denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

Il DPCM definisce le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività, indica le modalità di pubblicazione e la decorrenza degli obblighi.

2. Le modalità di calcolo dell'indicatore

L'articolo 9 del DPCM disciplina le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. Queste modalità devono essere seguite sia nel calcolo dell'indicatore annuale, sia nel calcolo di quello trimestrale.

L'indicatore va calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Il decreto, poi, chiarisce quali sono le modalità di definizione delle informazioni necessarie per il calcolo dell'indicatore.

Occorre innanzitutto individuare le transazioni commerciali che rientrano nel calcolo dell'indicatore. Queste sono intese come i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Nel calcolo dei tempi:

- a. per "giorni effettivi", si intendono tutti i giorni da calendario, compresi i festivi. Dal calcolo dell'indicatore vanno esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile, essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso;
- b. per "data di scadenza", si intende il termine entro il quale la fattura (o la richiesta equivalente di pagamento) deve essere pagata, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 231/2002 (30/60 gg.);
- c. per "data di pagamento", si intende la data effettiva di pagamento del fornitore, coincidente con la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria.

"L'importo dovuto" costituisce la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, e comprende le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

3. Le modalità di pubblicazione e gli ulteriori adempimenti

L'articolo 10 stabilisce che l'indicatore annuale e quello trimestrale di tempestività dei pagamenti vanno pubblicati sul sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione", in un formato tabellare aperto che ne

consenta l'esportazione.

L'obbligo di pubblicazione è fissato:

- entro il 31 gennaio successivo a quello di riferimento, per l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.
- entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, per l'indicatore trimestrale.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del D.Lgs. 66/14, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato con le modalità descritte, deve essere allegato alla relazione al conto consuntivo a decorrere dall'esercizio 2014, unitamente all'attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/02.

La tempestività dei pagamenti è un tema sempre più centrale nella finanza locale: la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), ai commi da 857 a 872 dell'art. 1, ha introdotto una misura sanzionatoria, che punta di fatto a migliorare, contraendo la spesa, la situazione di cassa degli enti in difficoltà con i pagamenti, prevedendo un accantonamento contabile che sottrae risorse correnti al bilancio comunale, via via maggiore con il peggiorare della situazione. Tale accantonamento, denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali" (FGDC) è percentualizzato agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al verificarsi di determinate condizioni previste dalla legge, relative al ritardo dei pagamenti (misurato in giorni di ritardo rispetto alla scadenza) ed alla riduzione del debito commerciale al 31/12/2019, rispetto a quello del 2018, di almeno il 10%.

Il Comune di Ussassai, per il primo anno non ha accumulato ritardi nei tempi di liquidazione per cui l'indicatore di tempestività dei pagamenti è risultato pari a - 0,14 giorni ed il debito residuo scaduto al 31/12/2019 è risultato pari a zero.

LE CONCLUSIONI

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto della gestione previsto dalla normativa vigente, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri, e lo stato patrimoniale semplificato, come meglio specificato nel paragrafo degli aspetti patrimoniali.

Al rendiconto sono stati allegati i prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo pluriennale vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, quello degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, la tabella degli accertamenti imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi successivi, le spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali, quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni, ed infine, il prospetto dei dati SIOPE.

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato.

I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati prevedendo un congruo accantonamento del rispettivo fondo svalutazione.

Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nei modelli obbligatori ed ufficiali, sono state riprese e sviluppate nella presente Relazione, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

USSASSAI, 07/6/2020

Il Segretario Comunale

dott. Giacomo Mameli

Il Sindaco

Il Responsabile del Servizio

Finanziario

Rag.Cinzia Orazielli

Dott.Gian Basilio Deplano